

N. R.G. 40487/2015



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE - GIA' IX SEZIONE-
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. **40487/2015**

tra

[REDACTED]

(con il patrocinio dell' **Avv. Fabio Fabiani** –indirizzo PEC- e dell'Avv. Nicola Laurenti;
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Francesco Denza, 50

ATTRICE

BANCO POPOLARE SOC. COOP. 03700430238)

QUALE SOCIETÀ INCORPORANTE MEDIANTE PROCEDIMENTO DI FUSIONE
DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.

(con il patrocinio dell'Avv. Antonello Pierro,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Federico Cesi, 21 ,

CONVENUTA/

Oggi **17 dicembre 2019** ad ore 10,30 innanzi al Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, sono
comparsi:

per parte attrice, l'Avv. Luigi Maria Cutolo in sostituzione dell'Avv. Laurenti;

per parte convenuta l'Avv. Marinella Perla in sostituzione dell'Avv. Pierro,

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi - l'attrice- a quelle su separato foglio
prodotto telematicamente; la convenuta a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.



Dopo breve discussione orale, il Giudice aggiorna l'udienza alle ore 15,15 per pronunciare la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

Il Giudice Onorario

(Caterina Silvana Cerenzia)





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

XVII SEZIONE CIVILE – GIA' IX SEZIONE-

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, Caterina Silvana Cerenzia ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **40487/2015** promossa da:

██

(con il patrocinio dell' **Avv. Franco Fabiani** –indirizzo PEC- e dell'Avv. Nicola Laurenti;
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Francesco Denza, 50

ATTRICE

contro

BANCO POPOLARE SOC. COOP. (C.F.: 03700430238) n.q.

QUALE SOCIETÀ INCORPORANTE MEDIANTE PROCEDIMENTO DI FUSIONE
DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.

(con il patrocinio dell'Avv. Antonello Pierro,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Federico Cesi, 21

CONVENUTA

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi; così parte attrice:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa,



in accoglimento della domanda dell'attrice, accertata e dichiarata la illegittimità per tutta la durata del rapporto di conto corrente azionato della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi a qualsiasi periodicità (quantificati dalla esperita istruttoria in € 5.520,76 - cfr. pag. 19 della CTU), nonché dell'addebito di commissioni di massimo scoperto (€ 4.555,23 - cfr. pag. 19 della CTU) e spese di chiusura periodica (€ 719,17 - cfr. pag. 19 della CTU) ed accertato e dichiarato il mancato riconoscimento di interessi creditori, conteggiati al saggio di cui all'art. 117 TUB (€ 34,19 - cfr. pag. 19 della CTU), condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare all'attrice la somma di € 10.829,35 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese di lite, comprensive di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre IVA e C.p.A come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi”.

Così parte convenuta:

“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, così giudicare: - in via principale, rigettare le domande tutte proposte da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di compenso nella misura dovuta in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

con atto di citazione del 5 marzo 2015, la ██████████ conveniva in giudizio il Banco Popolare soc. coop., oggi Banco BPM s.p.a., per sentirla condannare, al pagamento della somma di euro 26.327,03 o la maggiore o minor somma risultante a credito all'esito dell'istruttoria; parte attrice deduceva infatti l'applicazione, da parte dell'Istituto di credito di interessi anatocistici, la indeterminatezza del contratto in violazione dell'art. 117 d.lgs n.385/93, l'addebito di Commissioni di Massimo scoperto, le spese di chiusura periodica del conto.

La convenuta si costituiva tardivamente all'udienza deducendo che le condizioni contrattuali erano state tutte espressamente convenute ed accettate dall'attrice; sollevava eccezione di prescrizione del diritto di controparte a ripetere eventuali somme indebitamente corrisposte per il decorso del termine decennale ex art. 2946 e 2935 c.c., la genericità e l'infondatezza delle affermazioni avversarie, non supportate, a suo avviso, da alcuna prova e la mancata contestazione dei rapporti in essere e delle



quantificazioni degli addebiti operati in conto corrente.

All'udienza di comparizione il Giudice assegnava i termini ex art. 183, VI co. c.p.c., e successivamente ammetteva CTU contabile, sui seguenti quesiti:

“1) “quantifichi il CTU con riferimento al conto corrente azionato l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla Banca all'attrice, a far tempo dalla prima all'ultima contabile prodotta in atti, a titolo di interessi anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi;

.2) quantifichi l'ammontare degli importi complessivi effettivamente addebitati alla correntista dalla prima all'ultima documentazione disponibile a titolo di spese fisse per chiusura periodica;

3) quantifichi l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla Banca all'attrice a titolo di commissione di massimo scoperto dalla prima all'ultima contabile”

4) quantifichi l'ammontare degli interessi creditori, conteggiati al saggio di cui all'articolo 117 TUB (tasso massimo di emissione dei BOT pro tempore vigenti), dalla prima fino all'ultima contabile disponibile, che sarebbero maturati a favore dell'attrice nel caso e sui saldi che, per effetto della epurazione degli addebiti contestati, fossero divenuti creditori”

All'esito del deposito della CTU la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine è pervenuta alla udienza odierna per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Il Giudice, udite le parti, vista la relazione peritale e le risposte ai quesiti resi dal CTU, ritiene fondata la domanda attorea per le motivazioni che seguono:

l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è inammissibile stante la tardività del Banco Popolare Soc. Coop, avvenuta all'udienza fissata per la comparizione delle parti, quindi in violazione dell'art. 166, con conseguente decadenza, ex art.167, dalle eccezioni non rilevabili d'Ufficio, quale, appunto, quella di prescrizione.

Sull'ulteriore eccezione della convenuta di riconoscimento di debito da parte della correntista:

l'eccezione di parte convenuta non può essere condivisa atteso che la stessa verte sul riconoscimento dell'obbligazione - totale o parziale- del debitore e non va ad incidere sulla invalidità di clausole contrattuali. Recente Giurisprudenza ha ribadito che: *“in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la Banca e il Cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”* (in tal senso, Cass.



19792/2014).

Sulla ripetizione di somme indebitamente percepite dall'Istituto di Credito:

la Banca non ha dato prova di essersi adeguata alla deliberazione CICR del 9/02/2000 che, oltre a prevedere la stessa periodicità degli interessi creditori e debitori (art. 2, co. 2), prevedeva anche la specifica indicazione ed approvazione dell'interesse applicato e del valore del tasso rapportato su base annua, specificando che, ove le clausole inerenti alla capitalizzazione comportassero il peggioramento di quelle precedentemente applicate, era necessario la specifica approvazione scritta da parte del Cliente, in mancanza della quale, dette clausole erano da ritenersi nulle.

Infatti, prima della delibera CICR, l'unica fonte normativa regolante la materia era data dall'art. 1283 c.c. che sanzionava con la nullità le clausole contenute nei contratti bancari aventi *uso negoziale*; ne consegue che il CTU ha correttamente svolto i propri conteggi individuando, nella risposta ai quesiti, le seguenti somme ripetibili:

- €. 5.520,76 per effetto anatocistico (quesito 1),
- €. 719,17, corrisposta dal Cliente a titolo di spese di chiusura periodica del conto (quesito2);
- €4.555,23 quali Commissioni di Massimo scoperto(quesito3);
- €. 34,19 per interessi attivi ex art. 117 T.U.B.(quesito 4) .

Per le motivazioni su addotte la domanda attorea deve essere accolta con conseguente condanna della convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 10.829,35, oltre interessi come richiesti, dalla domanda al saldo effettivo.

Alla soccombenza consegue la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed a favore dell' Avv. Franco Fabiani, quale procuratore antistatario

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Accoglie la domanda di parte attrice secondo le risultanze processuali e per l'effetto condanna il Banco Popolare Soc. Coop., quale società incorporante mediante procedimento di fusione della Banca Popolare di Milano S.p.A. al pagamento, in favore della [REDACTED] della somma di € 10.829,35, oltre interessi decorrenti dalla domanda al saldo;



- Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice - e per essa al procuratore antistatario, Avv. Franco Fabiani- le spese di lite, liquidate in € 545,00, per spese, € 4.835,00 per onorari, oltre spese generali (15% sull'imponibile), IVA e CPA come di legge.
- Pone definitivamente a carico della soccombente le spese necessarie per la CTU.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza chiuso alle ore 15,15.

Roma, 17 dicembre 2019

Il Giudice Onorario

(*Caterina Silvana Cerenzia*)

